



Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "A. BUSINCO"

LICEO SCIENTIFICO - LICEO LINGUISTICO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
ISTITUTO PROFESSIONALE INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Via Businco, 31 - 08044 J E R Z U

TEL. 0782 70255 FAX 0782 71007

E Mail: NUIS006008@ISTRUZIONE.IT PEC: NUIS006008@PEC.ISTRUZIONE.IT

Sito istituzionale: <http://www.istitutobusinco.edu.it>

Codice Fiscale: 91005640916 – Codice IPA istsc_nuis006008 – Codice Univoco Ufficio UFQC62

Prot. 7406

Circ. int. n. 10.14

Jerzu 02/10/2020

Alle famiglie
Ai Docenti
SEDE

OGGETTO: Dotazione mascherine operatori e alunni - chiarimenti

La situazione legata all'epidemia COVID 19 ha determinato nelle scuole l'utilizzo, da parte degli operatori scolastici – docenti e ata, di mascherine chirurgiche certificate fornite dal Commissario Straordinario e distribuite dalla scuola. Tali mascherine chirurgiche vengono consegnate alla scuola che si fa carico di consegnarle giornalmente o su base plurigiornaliera agli operatori scolastici e agli alunni dell'Istituto.

Le mascherine chirurgiche certificate fornite dal Commissario Straordinario sono le uniche mascherine che la scuola è tenuta, in via ordinaria, a fornire e gli operatori scolastici e gli alunni devono, in via ordinaria, utilizzare.

Al momento, nessuna norma legata all'emergenza COVID 19 prevede l'obbligo, da parte della scuola, di fornitura di dispositivi di protezione superiore, come ad esempio le FFP2.

Tali dispositivi rientrano nella categoria dei *Dispositivi di Protezione Individuale* (DPI) - disciplinati dal Regolamento UE 9 marzo 2016 n. 425 e, in Italia, dal D. Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475 – e come tali devono recare la marcatura CE che assicura la conformità di una maschera FFP2 alle specifiche norme tecniche e regolamentari a protezione di chi la utilizza. Essa, tuttavia, può essere apposta sul DPI solo dopo che questo è stato sottoposto a specifiche prove di laboratorio e a una procedura di valutazione da parte di un Organismo notificato – ossia uno degli enti accreditati registrati in elenchi tenuti dai singoli Stati Membri dell'UE e

competenti a validare il rispetto dei requisiti tecnici di qualità e sicurezza. La marcatura CE di maschere **FFP2 e** – essendo DPI di **Categoria III** – deve essere seguita dal nome o numero identificativo dell'Organismo notificato e da un pittogramma del rischio che il DPI è destinato a contenere.

Inoltre, è imprescindibile il rispetto della norma tecnica armonizzata **UNI EN 149:2001** (aggiornata nel 2009), che prescrive gli standard di efficienza, traspirabilità, stabilità della struttura, nonché test tecnici di biocompatibilità e performance.

Come noto, queste maschere non sono di agevole reperibilità nel nostro mercato interno; ciò ha spinto a importarne quantitativi notevoli da paesi extra UE, come gli Stati Uniti e la Cina; anche in questo caso la valutazione della conformità da parte di un Organismo notificato e gli obblighi previsti dal Regolamento UE 425/2016 continuano a valere.

A nulla rileva poi che tali maschere siano 'certificate' come N95 o KN95 secondo la rispettiva normativa tecnica USA o cinese: la certificazione come N95 o KN95 non consente alcuna deroga alla procedura di marcatura CE.

Di recente, l'art. 15, primo e terzo comma, D. L. 17 marzo 2020, n. 18 (Decreto Cura Italia) ha introdotto una procedura semplificata e straordinaria per produrre, importare e immettere in commercio DPI "*in deroga alle vigenti disposizioni*".

Il produttore o importatore deve trasmettere all'INAIL una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, (i) attesta le caratteristiche tecniche dei prodotti e (ii) dichiara che gli stessi rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa tecnica. Entro e non oltre tre giorni dall'invio dell'autocertificazione, ogni documento rilevante a supporto delle dichiarazioni fornite. Quindi, entro tre giorni dalla ricezione della documentazione, l'INAIL procede alla 'validazione' straordinaria del DPI (senza marchio CE). Tale deroga riguarda solo la procedura di apposizione del marchio CE e gli obblighi previsti dal Regolamento UE 425/2016; non viene derogata, invece, la norma tecnica UNI EN 149:2001, che deve essere dunque rispettata e verificata, essendo irrilevante che la maschera sia già 'certificata' all'estero come N95 o KN95.

In altri termini, l'importatore (o distributore) deve sottoporre tali maschere – non marcate CE – alla valutazione di un ente di certificazione accreditato o laboratori universitari. Inoltre, la maschera FFP2 deve riportare le informazioni previste dall'Articolo 9.2 della norma UNI EN 149:2001.

In definitiva, acquistare maschere FFP2 validate non è cosa facile per l'acquirente autonomo, in considerazione degli enormi quantitativi di prodotti contraffatti che hanno invaso i mercati.

Per tutti i motivi sopra indicati, gli operatori scolastici che intendessero, di propria iniziativa e a proprie spese, utilizzare le FFP2 **senza valvola** devono farne richiesta alla dirigenza fornendo gli estremi riportati sulla confezione al fine di verificarne la conformità rispetto agli standard di sicurezza e impegnandosi per iscritto a sostituire i dispositivi al termine della loro normale durata.

Si rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.



Il Dirigente Scolastico
Alessandro Bianco

Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L.
39/93)